









# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

5. I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma 2, lettera c), sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

## **ART. 2**

### ***(Permesso di soggiorno per protezione temporanea)***

1. Il Questore del luogo in cui la persona è domiciliata rilascia agli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE, il permesso di soggiorno può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima della sua scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonché alle altre misure di cui all'articolo 5, ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, applicabili in ragione dell'articolo 38 del TUI, dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dell'articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

3. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata direttamente in questura. Il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.

4. Nei casi di comprovata necessità, al richiedente è rilasciato, a titolo gratuito, il titolo di viaggio, di cui all'articolo 4, comma 1, del TUI.

## **ART. 3**

### ***(Protezione temporanea e protezione internazionale)***

1. Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.

2. L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, presentata dal titolare del permesso di soggiorno







# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

finanziarie disponibili a legislazione vigente, come incrementate dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

2. Alla disciplina delle misure assistenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003 si provvede mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e nell'ambito dei relativi stanziamenti finanziari, come disposti dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Le predette ordinanze assicurano il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza di cui al comma 1, nonché con le misure disposte in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di minori non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47, in particolare articolo 10, e agli articoli 18, 19 e 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. Alle categorie di sfollati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell'articolo 2, è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalità prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.

## **ART. 6**

### ***(Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia)***

1. Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per i quali il relativo procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.

2. I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

## **ART. 7**



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## ***(Punto di contatto nazionale)***

1. Il Ministero dell'interno assicura le funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 85 del 2003. L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ART. 8**

### ***(Disposizioni finali e finanziarie)***

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del TUI.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **28 MAR 2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI